

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CSA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 076CSA– RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 2017

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Lucio Molinari, Prof. Giovanni Serges – Componenti; – Dott. Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario

- 1. RICORSO SSD POL.SARNESE 1926 A. R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
  - **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
  - **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ,**
  - **OBBLIGO DI DISPUTARE N. 2 GARE A PORTE CHIUSE;**
  - **SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ACANFORA ROCCO;**
  - **SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALC. EVANGELISTA EMANUEL,****INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.V. HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 47 del 18.1.2017)
  
- 2. RICORSO A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LE SANZIONI:**
  - **AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
  - **SQUALIFICA FINO AL 18.5.2017 AL SIG. ESPOSITO GERARDO,****INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES A.V. HERCULANEUM 1924/POL. SARNESE 1926 DEL 14.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale -Com. Uff. n. 47 del 18.1.2017)

La SSD Polisportiva Sarnese ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 47 del 18.01.2017) con la quale, in riferimento alla gara contro la Herculaneum 1924 disputatasi il 14.01.2017, era stata inflitta, ad ambo le società, la punizione della perdita della gara con il risultato di 0-3, l'ammenda di € 2.000,00, la sanzione della disputa a porte chiuse per 3 gare nei confronti della Herculaneum e per due gare nei confronti della Sarnese nonché la squalifica fino al 18.05.2017 a carico del dirigente della Sarnese Acanfora Rocco e quella della squalifica per 6 gare a carico del calciatore Evangelista Emanuel. Con il reclamo si richiedeva l'annullamento delle decisioni del Giudice Sportivo e, in via subordinata, la riforma dei provvedimenti di squalifica e dell'ammenda alla società con limitazione delle sanzioni al minimo edittale. Anche la Herculaneum proponeva reclamo in relazione al medesimo provvedimento e chiedeva l'annullamento della decisione, sia in riferimento all'ammenda, sia in riferimento alla squalifica fino al 18.5.2017 irrogata a carico dell'allenatore Esposito Gerardo, insistendo in via subordinata per la riduzione.

Trattandosi di reclami contro le decisioni contenute nel medesimo Com. Uff. del Giudice Sportivo relative alla medesima gara i ricorsi vanno preliminarmente riuniti per essere decisi con un unico provvedimento, stante la evidente connessione.

A sostegno delle rispettive impugnazioni le due società proponevano contestazioni in larga misura coincidenti.

Più in particolare la Sarnese poneva l'accento sulla circostanza che lo scontro verbale tra i due allenatori doveva attribuirsi alla prevalente, se non esclusiva, responsabilità dell'allenatore della squadra avversaria Esposito che aveva indotto alla reazione l'Acanfora, sottolineava una asserita discrasia tra referto arbitrale e rapporto dell'assistente Caianiello specie in ordine all'ingresso di tifosi sul terreno di giuoco. Deduceva poi che l'ammenda a titolo di responsabilità oggettiva non avrebbe potuto trovare applicazione a carico di essa reclamante in virtù della circostanza che essa era ospitata sul campo dell'Hercolaneum.

A sua volta l'Hercolaneum deduceva la asserita erroneità del rapporto arbitrale in relazione alla mancata indicazione della richiesta di forza pubblica, sottolineava il tempestivo intervento dei propri dirigenti in ordine alla rissa verificatasi, segnalava anch'essa una asserita difformità del referto arbitrale rispetto a quello dell'assistente, e infine rilevava come la responsabilità degli eventi fosse ascrivibile in misura più ampia alla Sarnese, società ospitata.

Sulla base di queste deduzioni, così sinteticamente riportate, venivano formulate nei rispettivi reclami le richieste sopradescritte.

Il ricorso risulta parzialmente fondato nei sensi e nei limiti qui di seguito indicati.

Quanto ai fatti di gara è da rilevare che il referto arbitrale appare, nel suo complesso, molto chiaro e mette puntualmente in evidenza la gravità dei fatti verificatisi e della rissa che è esplosa sul campo di giuoco. Anche le responsabilità personali di allenatori e giocatore sono messe chiaramente in luce ed il referto risulta privo di quei vizi logici dai quali, unicamente, se ne può, in ipotesi, desumere una attenuazione della sua valenza di atto probatorio con valore privilegiato. Anche le contraddizioni tra referto dell'arbitro e rapporto dell'assistente appaiono prive di consistenza dal momento che i due atti descrivono con parole diverse il medesimo accaduto. Non possono quindi che trovare ampia conferma tutte le sanzioni irrogate dal Giudice ad eccezione dell'ammenda che appare eccessiva e che può, pertanto, essere ridotta per la società ospitata, Sarnese, ad euro 500,00 e per quella ospitante, Hercolaneum, ad € 1.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 1 e 2, in parziale accoglimento:

- riduce ad € 500,00 l'ammenda inflitta alla società SSD Pol.Sarnese 1926 A. R.L. di Sarno (Salerno);
- riduce ad € 1.000,00 l'ammenda inflitta società A.V. Hercolaneum 1924 di Ercolano (Napoli).

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO A.S.D. LEONARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 ASD REAL CORNAREDO/ASD LEONARDO DELL'11.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 486 del 25.1.2017)**

Con decisione del 25.1.2017, Com. Uff. n. 486, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, in riferimento alla gara svoltasi il 13.1.2017 tra la società A.S.D. Real Cornaredo e la società A.S.D. Leonardo C5, valevole quale sedicesimo di finale del torneo di Coppa Italia Under 21, respingeva il ricorso della società Leonardo avverso la regolarità del terreno di giuoco.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società A.S.D. Leonardo C5, la quale con ampia motivazione sosteneva, la non conformità del campo di gara alla normativa di settore relativa alle caratteristiche degli impianti sportivi. In particolare le doglianze della ricorrente vertevano sulla circostanza che il terreno sul quale si era disputato l'incontro fosse costituito da erba sintetica, in palese contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque e dalle "Decisioni Ufficiali F.I.G.C." punto 1 comma f) dove era possibile leggere "..... non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta .....". Si concludeva, poi, chiedendo la revisione della decisione del giudice di prime cure e l'applicazione della relativa sanzione sportiva e disciplinare alla società ospitante.

Il ricorso non può, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Pur prescindendo, infatti, dalla avvenuta omologazione dell'impianto nel quale si è svolta la gara, circostanza questa che comunque esonererebbe da qualsiasi responsabilità la società chiamata

in causa, appare decisiva l'osservazione del giudice sportivo laddove questi precisa che le limitazioni circa la natura del terreno di giuoco riguardano esclusivamente le gare di campionato e non anche quelle di Coppa Italia, competizione per cui è stato proposto il ricorso, in ordine alla quale vige solamente l'obbligo di usare campi coperti, cosa che è accaduta in concreto.

Il regolamento degli impianti e dei campi di giuoco, all'art. 5, recita infatti " Per i Campionati Nazionali di serie " A ", " A2 ", " B ", " Femminile ", " Under 21 " l'area di giuoco deve essere obbligatoriamente in legno e/o PVC e/o gomma; non è consentito l'uso di asfalto e/o cemento".

Non vi è, dunque, spazio per l'accoglimento del ricorso, e per la modifica del risultato ottenuto sul campo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Leonardo di Cagliari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAZZITI ANDREA SEGUITO GARA VITERBESE/PIACENZA 29.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 31.01.2017)**

Con decisione del 31.1.2017, Com. Uff. n. 130/DIV, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in riferimento alla gara svoltasi il 29.1.2017 tra la Viterbese Castrense ed il Piacenza Calcio 1919 valevole per il Campionato Lega Pro, infliggeva al calciatore del Piacenza Razziti Andrea la squalifica per due giornate effettive di gara " perché a gioco fermo colpiva un avversario con un calcio alla cavaglia."

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell'interesse del calciatore, la società Piacenza Calcio 1919 la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione inflitta, determinata anche da una erronea interpretazione dell'accaduto da parte del direttore di gara, il quale nel referto arbitrale non avrebbe tenuto conto del fatto che il comportamento del Razziti era stato determinato dal giocatore della Viterbese Cruciani Michel che lo aveva colpito con un pugno allo stomaco. Il Razziti aveva reagito alla provocazione con un colpo di lieve entità per il quale si riteneva eccessivamente gravosa la sanzione inflitta, tenuto anche conto del fatto che al calciatore della Viterbese Cruciani, principale responsabile della vicenda, era stata irrogata la medesima squalifica per 2 giornate.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Prescindendo, infatti, dalla impossibilità di applicare sanzioni ad un tesserato con criteri di comparazione con altre parti che non compaiono nel procedimento, la ricostruzione dell'episodio, così come appare nel ricorso, non risulta del tutto corrispondente a quanto realmente avvenuto. Si legge, infatti, nel referto arbitrale che il Razziti " in una prima circostanza colpisce da terra con un calcio il giocatore avversario Cruciani Michel, n.4 Viterbese a livello della cavaglia senza arrecare nessun danno, poi dopo aver subito il pugno dal giocatore nominato della Viterbese, tentava una seconda volta con un calcio di trovare il giocatore della Viterbese".

E' chiaro allora che, anche a voler dare credito alla parte del ricorso in cui si sostiene che il Razziti abbia colpito con un calcio l'avversario perché questi gli aveva lanciato addosso il pallone, da un lato la particolarità non è stata ritenuta dal direttore di gara di rilevanza tale da essere riportata nel referto, dall'altro l'episodio non è assolutamente tale da giustificare la reazione del calciatore del Piacenza, che si è comunque concretizzata in un gesto violento.

Del resto la squalifica inflitta corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, ed è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia.

Non vi è, quindi, spazio per una ulteriore riduzione della sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Giorgio Fraccastoro – Componenti; –  
Dott. Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

- 5. RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GUERINI FILIPPO;**
  - **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTARIA LUCA FLAVIO;**
  - **AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE**

**SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/PERGOLETTESE DEL 22.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

Con decisione del 25.1.2017 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Artaria Luca Flavio e al calciatore Guerini Filippo della A.S.D. Cavenago Fanfulla *“per avere, al termine della gara, protestato minacciosamente e platealmente nei confronti degli Ufficiali di gara accerchiando i medesimi unitamente ad altri tesserati della medesima società. Il capannello di persone formatosi costringeva l’Arbitro ad allungare e deviare il percorso di rientro negli spogliatoi”*. Il medesimo Giudice ha poi inflitto la sanzione di € 2.000,00 e la diffida alla A.S.D. Cavenago Fanfulla *“per avere i propri tesserati, al termine della gara, protestato veementemente nei confronti degli ufficiali di gara formando un assembramento sedizioso che costringeva i medesimi a deviare il percorso verso gli spogliatoi ed impediva loro di accedervi per alcuni minuti”* e *“per avere i propri sostenitori reso difficoltoso l’intervento delle Forze dell’Ordine intervenute per sedare il clima ostile venutosi a creare, nonché atteso l’uscita degli Ufficiali di gara dall’impianto sportivo ed in tale contesto rivolto loro espressioni ingiuriose”*.

In particolare dal supplemento di rapporto, redatto dal dell’arbitro, sig. Mattia Dal Pan di Belluno, si legge che al termine della gara l’arbitro e i suoi assistenti venivano accerchiati dai dirigenti del Cavenago Fanfulla (Fasani Gianenrico, Bassani Alfredo, Tursi Francesco e Dibois Fabio) e da alcuni giocatori, in particolar modo dal capitano Guerini Filippo e dal numero 10 Artaria Luca Flavio, i quali *“protestavano minacciosamente”* e urlavano, al fine di contestare la durata del recupero ed altri episodi della partita, a loro avviso mal gestiti dal giudice di gara. Nel supplemento di rapporto il direttore di gara ha poi riportato le ingiurie che gli sono state rivolte dai singoli dirigenti del Cavenago e ha riferito che alla protesta si è unito anche l’allenatore del Cavenago, Dossena Alexandro (già *“allontanato al 40 s.t. per aver superato di una decina di metri l’area tecnica”*). Infine, l’arbitro ha descritto la difficoltà riscontrata da lui e dai suoi assistenti nel rientrare negli spogliatoi, difficoltà imputabile non solo ai tifosi del Cavenago ma anche al comportamento del dirigente Fasani, il quale in un primo momento si è rifiutato di porgere alla terna le chiavi dello spogliatoio.

Propone ricorso la società, per difendere sé stessa e i due calciatori, chiedendo la revoca delle sanzioni.

La difesa ha rilevato che *“non è stato impedito al direttore di gara e agli assistenti di raggiungere gli spogliatoi”*, facendo leva sul fatto che le proteste sarebbero state limitate e ben lontane da raduni o assembramenti sediziosi e comunque sarebbero state generate dalla *“anomala”* decisione dell’arbitro di concedere ben 6 minuti di recupero, nell’ultimo dei quali i giocatori della squadra ospite hanno segnato il gol della vittoria. Inoltre, la difesa sottolinea che *“la presenza di svariate persone nella zona spogliatoi era dovuta all’ingresso di diversi agenti (in borghese) della Digos entrati per sedare il clima di tensione venutosi a creare a seguito della smodata esultanza di alcuni giocatori ospiti poco prima dell’ingresso negli spogliatoi”*.

Per ciò che concerne la responsabilità dei calciatori Guerini e Artaria, la difesa del Cavenago richiama sostanzialmente il loro *“curriculum sportivo e disciplinare specchiato”* e ricorda che le

proteste sono avvenute al termine di una partita molto sentita dai calciatori, quale il derby contro la Pergolettese.

Il ricorso è parzialmente fondato e, per l'effetto, va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l'ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni «idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di «espressioni [...] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell'esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell'esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell'onore degli ufficiali di gara» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 marzo 2013, n. 212/CGF).

La condotta tenuta dai calciatori Guerini e Artaria si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un comportamento inopportuno per una manifestazione sportiva, la quale deve ruotare intorno ai valori della sana competizione e del rispetto dell'avversario e del direttore di gara. Urla, minacce e ingiurie rivolte in direzione dell'arbitro e dei suoi assistenti superano il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese.

Peraltro, accertata l'illegittimità della forma delle proteste, dal rapporto dell'arbitro emerge anche la loro infondatezza. Da tale rapporto si evince che nel secondo tempo sono stati sostituiti quattro calciatori, è stato espulso il calciatore D'Errico Luca del Cavenago per simulazione ed è stato allontanato l'allenatore del Cavenago per aver superato l'area tecnica e, infine, sono stati ammoniti ben 5 calciatori. Sei minuti di recupero, quindi, appaiono anche nel merito una decisione arbitrale legittima.

Alla fattispecie, oggetto del presente giudizio, si applica l'articolo 19, comma 4, lettera a) del C.G.S., che commina due giornate di squalifica *“in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

Seppure tale norma fissi solo la sanzione-base, lasciando libero il giudice nell'aumentare o nel ridurre la squalifica, valorizzando le circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto, appare iniqua la scelta del giudice di prime cure di sanzionare con ben quattro giornate di squalifica i calciatori del Cavenago. In tal modo, infatti, la condotta ingiuriosa sarebbe punita più gravemente rispetto alla condotta violenta, per la quale la sanzione-base consiste in 3 giornate di squalifica.

Pertanto, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congruo ridurre la squalifica inflitta ai calciatori ricorrenti da quattro a tre giornate di squalifica. La giornata di squalifica in più rispetto alla sanzione-base di due giornate, prevista per la condotta ingiuriosa, si giustifica per il calciatore Guerini in virtù della sua qualità di capitano, che come tale impone *“una maggiore responsabilizzazione nella condotta da tenere in campo e nei riguardi degli avversari”* (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 settembre 2011, n. 45/CGF); la terza giornata di squalifica per il calciatore Artaria è giustificata, invece, dal superamento del normale diritto di critica e dalla violenza con cui sono state rivolte le minacce alla terna arbitrale.

Non possono operare, invece, le circostanze attenuanti invocate dalla difesa della società. La giurisprudenza sportiva è concorde nell'escludere valenza attenuante alla c.d. enfasi agonistica – che, secondo la difesa, sarebbe ricavabile dalla delicatezza del derby contro la Pergolettese – (cfr., in tal senso, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF). Analogamente, priva di valore attenuante appare la circostanza dell'assenza di precedenti del calciatore, in quanto *“la condotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell'istante non può costituire elemento sintomatico dell'irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione”* (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in [www.coni.it](http://www.coni.it)).

Per quanto riguarda, invece, la sanzione di € 2.000,00 con diffida irrogata al Cavenago Fanfulla, questa dev'essere confermata *in toto* in quanto la società sportiva è astretta da un vincolo

di responsabilità oggettiva alle ingiurie e alle proteste minacciose che sono state rivolte all'arbitro dai suoi quattro dirigenti e dal suo allenatore, peraltro tutti squalificati in primo grado. Inoltre, l'autorità di pubblica sicurezza è stata ostacolata nel suo intervento negli spogliatoi proprio dai tifosi del Cavenago.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cavenago Fanfulla di Cavenago d'Adda (Lodi), riduce la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Guerini Filippo e Artaria Luca Flavio a 3 giornate effettive di gara. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **6. RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.2.2017 INFLITTA AL SIG. RIGHI DIMES SEGUITO GARA CORREGGESE/SCANDICCI DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)**

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017, in relazione alla gara S.S.D. Correggese Calcio 1948 ARL/CS Scandicci 1908 S.r.l. del 22.1.2017, valevole per la quindicesima giornata del Campionato di Serie D, Girone D, 2016/2017, ha inflitto nei confronti del sig. Dimes Righi, nella qualità di Dirigente Accompagnatore della società S.S.D. Correggese Calcio 1948 ARL, la sanzione dell'inibizione a tutto il 15.2.2017 perché *“al termine della gara, dopo avere bussato, entrava nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva espressioni irrispettose all'indirizzo della Terna Arbitrale”*.

Avverso tale provvedimento la società S.S.D. Correggese Calcio 1948 ARL preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 26.1.2017 e, a seguito della ricezione in data 30.1.2017 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma del proprio Presidente, Sig. Claudio Lazzaretti, trasmesso a mezzo PEC il 1.2.2017.

L'appellante contestava l'eccessiva gravosità e severità della sanzione disciplinare inflitta al proprio tesserato, invocando:

(i) la disparità di trattamento in considerazione di recenti precedenti giurisprudenziali dello stesso Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale dai quali emergeva la tendenza a sanzionare episodi ritenuti analoghi con inibizioni di due settimane;

(ii) la disparità di trattamento rispetto alla medesima sanzione irrogata a carico della Società CS Scandicci 1908 S.r.l., pur a fronte delle *“numerose espressioni gravemente offensive proferite dal Dirigente dello Scandicci nei confronti del Sig. Arbitro”*;

(iii) la sussistenza di svariate circostanze attenuanti tali da determinare l'eccessiva afflittività della sanzione.

Tutto ciò premesso, l'appellante concludeva per la riforma del provvedimento impugnato, instando per una riduzione della sanzione dell'inibizione da tre a due settimane.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso meriti accoglimento nei limiti di cui in motivazione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Accertato che i fatti per cui è causa sono descritti con indubbia chiarezza e precisione espositiva nel rapporto dell'arbitro, munito ai sensi dell'art. 35, comma 1.1 C.G.S., di fede probatoria privilegiata, è d'uopo effettuare una ricognizione delle norme applicabili al caso concreto.

Ad avviso della Corte, il comportamento tenuto dal sig. Righi, ancorché postosi in insanabile contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono costantemente improntare il *modus operandi* di qualunque soggetto svolga attività rilevante per l'ordinamento federale, va sussunto nell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., in materia di *“condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara”*.

E' di tutta evidenza, infatti, che i fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio debbano essere valutati come irriguardosi ed offensivi dell'autorità arbitrale, ma non anche come muniti di obiettiva portata minatoria né tantomeno violenta (ex art. 19, comma 4, lett. b), in considerazione del significato proprio delle parole proferite e del fatto che l'ingresso nei locali adibiti alla Terna di gara non sia avvenuto abusivamente o forzosamente.

Nondimeno, non giovano alla difesa i citati precedenti giurisprudenziali perché attinenti ad episodi non perfettamente confacenti al caso di specie sotto il profilo fattuale.

Il Collegio, inoltre, stigmatizza la più totale inconferenza delle attenuanti invocate.

Quanto, poi, all'assenza di precedenti del sig. Righi, la giurisprudenza sportiva ha autorevolmente osservato che *“la dedotta irreprensibilità della condotta antefatta nel settore sportivo dell'istante non può costituire elemento sintomatico dell'irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione”* (cfr Trib. Naz. Arb. Sport., 23.4.2012”).

Altrettanto irrilevante è l'essersi prodigato *“non tanto per la Correggese quanto per la consorella Scandicci poiché la squadra ospite era da tempo pronta ad intraprendere il viaggio di ritorno”*, in quanto tale (indimostrata) motivazione non avrebbe potuto in ogni caso legittimare una condotta contrassegnata da deprecabile disvalore nei confronti di un'Autorità Federale.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese Calcio ARL di Correggio (Reggio Emilia), riduce la sanzione al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **7. RICORSO CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BERTOLINI ALBERTO SEGUITO GARA LECCO/VIRTUS BOLZANO DEL 29.1.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 1° 2.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 1.2.2017, in relazione alla gara Calcio Lecco 1912 SRL/Virtus Bolzano del 29.1.2017, valevole per la ventunesima giornata del Campionato di Serie D, Girone B, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara all'allenatore della società Calcio Lecco 1912 SRL, sig. Alberto Bertolini, *“per aver rivolto espressioni gravemente offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale, allontanato”*.

Avverso tale provvedimento la società Calcio Lecco 1912 SRL preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 1.2.2017 e, a seguito della ricezione in data 3.2.2017 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma del Curatore Fallimentare e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Mario Motta, trasmesso a mezzo PEC il 6.2.2017.

Parte reclamante riteneva eccessivamente gravosa e severa la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, in quanto dovuta ad *“una errata descrizione dell'accaduto da parte di un assistente di gara, che con tutta probabilità ha sentito male o ha erroneamente attribuito al signor Bertolini espressioni pronunciate da altri”*.

Ciò premesso, si concludeva per la riforma del provvedimento impugnato, invocando una riduzione della squalifica da tre ad una giornata.

Il reclamo, esaminato nella riunione del 9.2.2017, è inammissibile prima ancora che infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La Corte intende ribadire che l'unica fonte per l'accertamento dei fatti nei giudizi innanzi ad essa è rappresentata dal referto arbitrale, in ragione della fede probatoria privilegiata che l'art. 35, comma 1.1., C.G.S. attribuisce ai rapporti degli Ufficiali di Gara.

Sono, pertanto, inammissibili i motivi di ricorso volti a destituire di fondamento tale referto ed a ricostruire diversamente la vicenda in base a non meglio specificate versioni di altri protagonisti dell'incontro (*“tutti, avversari compresi...”*).

Facendo il referto arbitrale piena prova di quanto relazionato, non possono accogliersi le argomentazioni di parte reclamante, secondo le quali le due giornate di squalifica inflitte sarebbero *“figlie di un rapporto di gara rappresentante situazioni mai verificatesi o comunque non accadute in questi termini”*.

Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura e gravità della condotta addebitata all'allenatore della società Calcio Lecco 1912 SRL deve essere condotta e ponderata sulla base di quanto esposto dal Direttore di Gara nel referto in atti, ove è dato leggere che il Sig. Bertolini veniva allontanato dall'Arbitro su segnalazione dell'Assistente, perché, in seguito ad una decisione arbitrale contestata, faceva ingresso sul terreno di gioco e si rivolgeva ingiuriosamente all'Ufficiale stesso.

Sul punto, è bene premettere che i rapporti tra i soggetti che svolgano attività rilevante per l'ordinamento federale debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1-bis C.G.S.), per cui la mancata condivisione di una decisione arbitrale non può indurre un tecnico a porre in essere comportamenti privi del necessario rispetto nei confronti della persona prima ancora che dell'Autorità Arbitrale stessa.

A detta del reclamante, si tratterebbe di una reazione "*comprensibile*" di fronte ad una decisione avversa, "*a tutto voler concedere irrispettosa, ma non certo gravemente ingiuriosa come le parole a lui attribuite ("Vaffanculo. Disonesti. Delinquenti!") farebbero pensare*".

In realtà, dal chiaro ed univoco significato delle parole di cui al referto, indirizzate in modo diretto nei confronti dell'Arbitro e non qualificanti in alcun modo l'operato dello stesso, si evince il carattere certamente offensivo ed ingiurioso della condotta tenuta dal sig. Bertolini. Trattasi di dinamica dei fatti che deve essere stigmatizzata e censurata con fermezza e con idoneo provvedimento disciplinare (cfr. Corte Sportiva d'Appello, Sez. II, Com. uff. n. 38 del 4.11.2016). Pertanto, sulla scorta delle espressioni proferite dal sig. Bertolini nei confronti del Direttore di Gara, ritenute altamente offensive ed oltraggiose, la sanzione della squalifica per due turni effettivi di gara, così come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie, pienamente sussumibile nell'ambito dispositivo dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 di Lecco (Como).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **8. RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IACHINI MAURO SEGUITO GARA S. NICOLA CALCIO TERAMO/MONTICELLI DEL 29.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017)**

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 83 del 01.02.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, infliggeva al sig. Iachini Mauro, tesserato per la reclamante A.S.D. Monticelli, la sanzione della squalifica per sei giornate effettive di gara "*per avere, al termine della gara, rivolto reiterate espressioni offensive all'indirizzo di un A.A. Nella circostanza poneva una mano sulla spalla dell'Arbitro per allontanarlo*".

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che in occasione della marcatura del San Nicolò Calcio Teramo al minuto 38 del secondo tempo, l'allenatore in seconda del Monticelli Sig. Iachini Mauro, protestava in maniera plateale e aggressiva nei confronti dell'assistente dell'arbitro sig. Caputo Emanuele, pronunciando per un paio di minuti le seguenti parole: "Mai vista una cosa del genere!" "Ma cosa ti sei inventato?".

Al fischio finale lo stesso Sig. Iachini Mauro si avvicinava in maniera minacciosa continuando a protestare in maniera invadente nei confronti dell'assistente sig. Caputo Emanuele fino all'ingresso degli spogliatoi reiterando, assieme al calciatore del Monticelli n. 20 Ciabuschi Jonathan, le seguenti espressioni: "Ti rendi conto di quello che hai fatto?" "Tu non stai bene proprio".

Al fine di perpetrare la propria condotta, questi poneva una mano sulla spalla dell'arbitro sig.ra Pirriatore Graziella spingendola, senza alcuna conseguenza, al fine di allontanarla per poi dirigersi verso il sig. Caputo Emanuele continuando nella summenzionata protesta.

Avverso tale decisione la società proponeva, reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo la sanzione inflitta eccessiva e sproporzionata rispetto alla condotta contestata al proprio tesserato.

Il reclamo proposto nell'interesse del sig. Iachini Mauro per l'A.S.D. Monticelli va accolto per le seguenti considerazioni in



In riferimento alla squalifica per 6 giornate effettive di gara comminata al proprio tesserato Sig. Iachini Mauro, la reclamante, la società A.S.D. Monticelli, asseriva a sostegno del proprio reclamo l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Sul punto la società, pur ritenendo eccessive ed esagerate le proteste poste in essere dal proprio tesserato, allenatore in seconda, sig. Iachini Mauro in occasione della marcatura del San Nicolò Calcio Teramo al minuto 38 del secondo tempo e perpetrate al termine dell'incontro, sottolineava come esse fossero tese ad ottenere chiarimenti e che in nessun caso erano sfociate in insulti o offese.

La Corte, sentito l'arbitro Pirriatore la quale ha escluso qualsiasi forma di violenza nei propri confronti, ritiene di accogliere il reclamo presentato dalla società A.S.D. Monticelli, disponendo la riduzione della sanzione della squalifica al sig. Iachini Mauro da sei a tre giornate effettive di gara.

Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 16, comma I, del C.G.S. *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Ancor più specificatamente per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, ai sensi dell'art. 19, comma I – lett. f), con la sanzione della squalifica a tempo determinato, nel rispetto di afflittività della sanzione.

Ritenuta irriguardosa la condotta perpetrata dal tesserato sig. Iachini Mauro per la reclamante A.S.D. Monticelli, questa Corte, tenuto conto delle dinamiche e del tipo di comportamento posto in essere dal sopracitato allenatore in seconda, e delle dichiarazioni rese dall'arbitro sig.ra Pirriatore Graziella a seguito di espressa richiesta, accoglie il reclamo rideterminando l'ammontare delle giornate di squalifica.

Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.).

La condotta in questione, dunque, richiede che l'espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell'ordinamento generale, la tutela dell'integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell'opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell'attendibilità dei fatti narrati e riferiti.

La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa.

Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata.

Ritenuto che le reiterate proteste poste in essere dal sig. Iachini eccedano i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, qualifica tale condotta come irriguardosa.

Tenuto conto che tali reiterate azioni non sono sfociate in atti di violenza, nel danneggiamento di cose o nella lesione di persone, questa Corte, pronunciandosi secondo equità, in applicazione del principio di afflittività della sanzione, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Iachini Mauro, allenatore in seconda dell' A.S.D. Monticelli, da sei a tre giornate effettive di gara.

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Monticelli di Ascoli Piceno, riduce la sanzione della squalifica al Sig. Iachini Mauro a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 12 luglio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio